

# **Legge federale sulla partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 2000<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione.

## **Art. 2**

La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2130

<sup>1</sup> FF 2000 3111